

All.B)

Risoluzione N. 233 del 27.03.2003 – Ricorso N. 181/02 del 19.12.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 19 dicembre 2002
dal sig. Di Maggio Fedele;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Con atto a rogito notar Giunchi dell'8 marzo 2001 il sig. Di Maggio Fedele, in proprio e per conto e nell'interesse della moglie, sig.ra Bordi Filomena, acquistò un appezzamento di terreno agricolo in località Pioppia dell'agro di Cesena, versando al locale Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate lire 10.007.000 per imposta di registro.

Il 5 ottobre successivo il sig. Maldini Claudio, titolare di prelazione, esercitò il diritto di riscatto agrario ex art. 8 della legge 26 maggio 1965, n° 590, subentrando al sig. Di Maggio nell'acquisto del fondo e versando, a sua volta, l'imposta di registro.

L'1 febbraio 2002 il sig. Di Maggio chiese allora la restituzione della somma risultata da lui indebitamente corrisposta e, non avendo avuto esito tale sua istanza, ha interessato della vicenda questo Garante del Contribuente per l'Emilia Romagna, con esposto del 19 dicembre 2002.

*** *** *** *** ***

Con nota del 10 gennaio 2003 l'Ufficio di cesena dell'Agenzia delle Entrate, fornendo i chiarimenti richiesti da questo Garante ex comma 6 dell'art. 13 della legge n° 212/2000, fa presente che le istanze di rimborso vanno rigorosamente esaminate e liquidate in ordine cronologico e che il rimborso spettante, in effetti, al sig. Di Maggio ".....potrà essere liquidato solo se l'accreditamento dei fondi sugli appositi capitoli di spesa sarà idoneo a soddisfare le istanze che precedono in ordine temporale.....".

Siffatto assunto è inaccettabile e non riesce certo a giustificare il ritardo nell'effettuazione del richiesto rimborso d'imposta, che è grave, dando luogo ad un vero e proprio indebito oggettivo.

L'esercizio del diritto di riscatto agrario, da parte del titolare della prelazione che non sia posto in grado di farla valere, ha come effetto - secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 8 legge 26 maggio 1965, n° 590 (cfr., fra le altre, Cass., Sez.Un.1, 1 luglio 1997, n° 5895) – non la risoluzione del contratto traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del riscattante, od un nuovo trasferimento del bene dal terzo acquirente al detraente, ma la sostituzione, con effetto ex tunc, del titolare del diritto di prelazione al terzo.

Nel caso in esame, per effetto del subingresso in base allo stesso contratto del sig. Maldini, titolare della prelazione, nell'acquisto del fondo, nonché più di tutto, del pagamento per proprio conto dell'imposta di registro da lui effettuato è rimasto senza causa, per fatto sopravvenuto, il versamento del medesimo tributo (in vano) già eseguito dal sig. Di Maggio.

La restituzione della somma risultata indebitamente versata dal sig. Di Maggio non può essere considerata pertanto come un ordinario rimborso d'imposta, regolato dalle leggi tributarie, dando luogo invece ex art. 2033 c.c. ad indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale e devoluto peraltro alla competenza dell'Autorità giudiziaria e non già delle Commissioni Tributarie.

Non si intende sostenere con ciò che la somma avrebbe dovuto restare accantonata e non essere "incassata" dall'Ufficio finché non si fosse avverata la condizione della validità dell'acquisto - id est: del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del sig. Maldini -, cui essa era stata inequivocabilmente versata, ma raccomandare soltanto la sollecita restituzione della stessa; onde l'Amministrazione finanziaria non possa essere accusata di ingiustificato arricchimento, oltre che di persistente inadempienza, nei confronti dei contribuenti.

La "raccomandazione" va rivolta, prima che all'Ufficio di Cesena, al Settore Gestione Tributi – Ufficio Servizi al Contribuente della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, competente a provvedere ai rimborsi dei crediti d'imposta, in genere, e ad approvvigionarne i fondi.

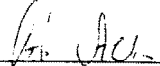
L'esposto presentato dal sig. Di Maggio Fedele merita dunque accoglimento.

P. Q. M.

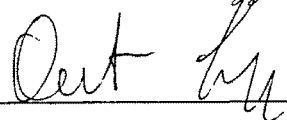
In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Di Maggio Fedele, rivolge all'ufficio di Cesena e al Settore Gestione Tributi della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate la "raccomandazione" di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata ai predetti Uffici ed all'esponente a cura della Segreteria, in copia integrale.

Così deliberato in Bologna, il giorno 27 marzo 2003.

*Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)*



*Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)*



Depositata in segreteria il giorno 27 marzo 2003.

All.C)

Risoluzione N. 258 del 10.04.2003 – Ricorso N. 97/02 del 08.07.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 8 luglio 2002 dalla
sig.ra Gorreri Federica;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con esposto dell'8 luglio 2002 la sig.ra Gorreri Federica segnalava a questo Garante del Contribuente l'incongruenza e la lungaggine della procedura che aveva dovuto seguire per essere rimborsata di un credito d'imposta accertato dalla Commissione Tributaria, che aveva annullato, su suo ricorso, la cartella esattoriale a lei notificata, quale legale rappresentante di una società, dalla concessionaria "S.E.I.T. Parma S.p.A.". Spiegava che aveva dovuto recarsi all'uopo personalmente presso la sede della "S.E.I.T.", esibire un documento di riconoscimento e dimostrare, producendo tanto di certificazione autenticata di non facile reperimento, la sua qualità di legale rappresentante della società creditrice. Si domandava quindi l'esponente se non fosse meno burocratico effettuare il rimborso a mezzo di assegno bancario non trasferibile, da inviarsi dal Concessionario alla società od alla ditta interessata, presso la sua sede legale. Con nota del 27 febbraio 2003, la "S.E.I.T.", informata da questo Garante delle doglianze della sig.ra Gorreri, riferiva che aveva operato il rimborso correttamente, nell'osservanza degli artt. 26 e 57 bis del d.lgs. n° 112/99, nonché della Circ. n° 97/E del 20 novembre 2001, emessa dalla Direzione Centrale - Rapporti con Enti Esterni dell'Agenzia delle Entrate. Nell'auspicare anch'essa la semplificazione della predetta incombenza, la "S.E.I.T." suggeriva, all'uopo, che fosse autorizzata l'emissione di assegni di traenza a favore dei creditori d'imposta, con validità prefissata in 60 giorni e firma di quietanza da parte degli stessi, e che tali assegni, riscuotibili con le dovute garanzie presso ogni sportello bancario, fossero poi "archiviati", in previsione di possibili contestazioni, dall'istituto di credito che, autorizzato dal Concessionario, li emise.

Il comma 11 dell'art. 13 della legge n° 212/2000 stabilisce che il Garante del Contribuente individua i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'Amministrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione. Il caso in esame, rendendo per formalismo burocratico farraginoso e disagiata la procedura del pagamento dei rimborsi di imposta, determina senza dubbio per i contribuenti malcontento nonché sfiducia da parte loro verso l'Amministrazione finanziaria.

Ciò, incidendo sullo stato dei rapporti fra Fisco e contribuenti ed avendo rilievo nel campo delle politiche fiscali - con riferimento all'art. 13-bis aggiunto alla legge n° 212/2000 dell'Finanziaria 2003 -, induce questo Garante ad intervenire per proporre lo snellimento e la semplificazione del predetto servizio nel senso suggerito dalla Concessionaria: pagamento dei crediti di imposta mediante assegni di trattenuta esigibili con le garanzie di legge presso qualsiasi istituto bancario e da "archiviarsi" a cura di quello autorizzato ad emetterli dal concessionario.

La proposta, prima di essere oggetto delle Relazioni semestrali ed annuali a redigersi da questo Garante, va rivolta al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, perché ne promuova l'attuazione da parte del competente Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con opportuna disposizione regolamentare.

P. Q. M.

In accoglimento della segnalazione fatta dalla sig.ra Gorreri Federica, formula la proposta di cui alla parte motiva della presente risoluzione, rivolgendola per l'attuazione al Direttore Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate. Dispone che la risoluzione sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria al predetto Direttore, alla sig.ra Gorreri Federica ed al legale rappresentante della "S.E.I.T. Parma S.p.A.".

Così deliberato in Bologna il giorno

10 APR. 2003

Il Presidente estensore

(dott. Vito Aliano)

[Firma]

Il Segretario

(dott. Antonino Floriggio)

[Firma]

Depositata in segreteria il giorno

10 APR. 2003

AII,D)

Risoluzione n.305 del 13.06.02 Ricorso n. 32/02 del 25.3.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 25 marzo 2002 dal
sig. Biolcati Franco;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

Osserva

Con atto a rogito notar Coccioli del 18 dicembre 1981 l' "Associazione Club La Torre" di Copparo, alienando alla "Tennis Club La Torre S.r.l." gli immobili e le attrezzature della propria attività sportiva, versò l'I.V.A. sui prezzi convenuti, in ragione di lire 21.750.000 e, rispettivamente, di lire 314.577. Il 5 marzo 1982 la "S.R.L. La Torre", presentando regolare denuncia I.V.A., espose un credito d'imposta dell'importo di lire 22.668.000.

L'11 maggio successivo l'Ufficio I.V.A. di Ferrara, effettuando verifica presso la "S.r.l. La Torre", rilevò però che nel contratto stipulato era configurabile una cessione di azienda, assoggettabile ad imposta di registro, e disconobbe quindi il diritto alla detrazione dell'I.V.A. erroneamente corrisposta.

La società cessionaria provvide indi al versamento dell'imposta di registro, chiedendo conseguentemente il rimborso dell'I.V.A. indebitamente versata dall'associazione cedente. L'istanza fu respinta per difetto di legittimazione attiva ed il provvedimento fu confermato dall'adita Commissione Tributaria di 1° grado di Ferrara, con sentenza del 2 dicembre 1998.

Anche l'associazione cedente richiese la restituzione dell'I.V.A., ma l'istanza fu rigettata, questa volta in quanto presentata tardivamente, oltre il termine di decadenza di cui al comma 6 dell'art.16 del d.P.R.n.636/1972.

Con esposto del 21 marzo 2002 il sig. Biolcati Franco, quale legale rappresentante dell'Associazione La Torre, ha interessato della vicenda questo Garante del Contribuente, insistendo nel richiedere il rimborso dell'I.V.A. indebitamente corrisposta e denunciando l'illiceità del comportamento del Direttore dell'Ufficio di Ferrara che glielo ha rifiutato.

Nel corso dell'istruttoria il sig. Biolcati è stato sentito a chiarimento dal Collegio e sono state chieste informazioni all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate sulle domande di rimborso con effetto interruttivo del decorso prescrizione del medesimo consecutivamente presentate.

L'esposto merita di essere preso in considerazione.

Nel disattendere la prima (rituale) istanza di rimborso presentata il 14 giugno 1986 dal Sig. Biolcati, quale legale rappresentante dell'Associazione La Torre, l'Ufficio I.V.A. di Ferrara eccepì la prescrizione (rectius: la decadenza) biennale prevista dal comma 6 dell'art. 16 d.P.R. n. 636/72.

La disposizione, pur riguardando i versamenti diretti - "avuti luogo, cioè, senza preventiva imposizione", secondo la novella del 1981-, non è tuttavia applicabile nella specie, non essendoci mai stata od essendo venuta meno, comunque, la causa del versamento.

Si verte pertanto ex art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo, soggetto a prescrizione decennale, siccome riconosciuto con la Risoluzione 5 luglio 1989, n. 355961, della Dir. gen. Tasse ed Imposte indirette sugli affari, Div. XVI, e devoluto peraltro alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria e non già alle commissioni Tributarie, secondo la costante giurisprudenza.

Ciò precisato, va preso atto che, per le istanze di rimborso ed i solleciti continuativamente inoltrati dal Sig. Biolcati, il decorso prescrizione decennale, essendo stato interrotto ex art. 2943 c.c., non s'è ancora, allo stato, compiuto.

Valgono, all'uopo, come atti interruttivi, le istanze indicate nella nota 28 maggio dell'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, segnatamente, quelle del 16 febbraio e del 4 marzo 1991, del 14 febbraio e del 17 novembre 1992 e, da ultimo, la domanda di rimborso del 16 agosto 1993 (cfr. documentazione allegata alla nota del 28 maggio 2003 cit.). Che differisce la scadenza del periodo prescrizione decennale al 15 agosto p.v., sempre che non intervengano intanto altri atti o fatti interruttivi.

La conseguenza è che, esclusa l'ipotesi della prescrizione, questo Garante deve proporre al competente Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi del comma 6 dell'art. 13 legge 212/2000, l'attivazione dell'autotutela per il soddisfacimento del diritto di credito spettante incontestabilmente al sig. Biolcati, nella qualità; con le conseguenze di legge.

P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Biolcati Franco, propone all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate l'attivazione dell'autotutela per il rimborso del credito riconosciuto all'esponente, oltre che per il pagamento degli interessi di legge.

Dispone che la presente risoluzione sia comunicata a cura della Segreteria all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate ed all'esponente.

Così deliberato in Bologna, il 5 giugno 2003

Il Segretario
(dott. Antonino Loriggio)



Il Presidente esenzore

(dott. Vito Aliano)

[Signature]

Depositata in segreteria il giorno 19 GIU. 2003

All.E)

Risoluzione N. 312 del 01.07.2003 - Ricorso N.155/02 del 18.11.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 18 novembre 2002
dal rag. Nicola Tedoldi Bertolini per conto del sig. Volpicelli Giancarlo;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Il sig. Volpicelli Giancarlo versò erroneamente l'ICI per gli anni 1994,1995,1996,1997,1998 e 1999 al Comune di Vigolzone, anziché a quello di Vernasca, chiedendone poi, l'11 novembre 1999, la restituzione.

In parziale accoglimento dell'istanza, il Comune di Vigolzone restituì le somme versate dall'11 novembre 1996 al 1999, in complessive lire 1.211.000 -oltre al pagamento degli interessi legali-, trattenendo invece quelle versate antecedentemente, per l'intervenuta prescrizione triennale ex art. 13 legge n.504/1992.

Propose ricorso il sig. Volpicelli e la Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, con sentenza del 22 gennaio 2001, condannò il Comune di Vigolzone a rimborsargli le somme trattenute.

Con sentenza del 5 giugno 2002 la Sezione Staccata di Parma della Commissione Tributaria Regionale riformava però, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Vigolzone, la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, ritenendo applicabile la prescrizione triennale, in quanto specificamente prevista in materia tributaria, in deroga a quella decennale ordinaria stabilita dal codice civile.

Con esposto del 5 novembre 2002 il rag. Tedoldi Bertolini Nicola, consulente tributario del sig. Volpicelli, ha posto la predetta sentenza all'attenzione di questo Garante del Contribuente, il quale, intervenendo, ha chiesto al Comune di Vigolzone se intenda rivedere il provvedimento di diniego dell'autotutela domandata dall'interessato.

Ha risposto il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune, con nota del 15 febbraio 2003, riferendo che, per la verificata prescrizione triennale prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 504/92, siccome correttamente interpretato dalla Sezione Staccata di Parma della Commissione Tributaria Regionale, è impossibile restituire al sig. Volpicelli le somme da lui versate a titolo di I.C.I. dall'1 gennaio 1994 all'1 luglio 1996.

La segnalazione fatta dal rag. Tedoldi Bertolini nell'interesse del sig. Volpicelli merita di essere presa in considerazione.

Per negare la restituzione delle somme indebitamente percepite nel periodo 1994 - 1996 l'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone sostiene l'applicabilità della prescrizione triennale di cui al comma 1 dell'art. 13 d.lgs.504/92, avvalendosi dell'interpretazione data a tale norma dalla Commissione Tributaria Regionale. Siffatta interpretazione è però aberrante, in quanto l'invocata prescrizione triennale riguarda, all'evidenza, versamenti non dovuti, effettuati con riferimento ad un rapporto giuridico - tributario esistente, per una causa, cioè, che li giustifichi. Mentre nel caso in esame manca del tutto per i versamenti eseguiti dal sig. Volpicelli a favore del Comune di Vigolzone la causa debendi.

Per cui si verte in tema di indebito oggettivo, sottoposto a prescrizione decennale ordinaria (artt. 2033 e 2947 c.c.), siccome riconosciuto anche in materia tributaria dal Min. Fin., con la Risoluzione 5 luglio 1989, n. 355961, della Dir. Gen. Tasse ed Imposte indirette sugli affari, Div. XVI, e devoluto inoltre alla competenza dell'Autorità giudiziaria ordinaria, piuttosto che a quella delle Commissioni Tributarie, secondo la recente, consolidata giurisprudenza.

Trattasi, più precisamente, di indebito soggettivo ex latere accipientis - id est: di pagamento di un debito oggettivamente esistente, effettuato a favore di soggetto diverso dal creditore-, assimilabile, in tutto, all'indebito oggettivo (v., fra le altre, Cass.Civ., Sez. 1, 12 maggio 1998, n. 4760; Cass.Civ., Sez. 1^a, 11 marzo 1987, n. 2525).

La conseguenza è che l'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone non può continuare a trattenere, illegittimamente, non essendo, peraltro, ancora maturata la prescrizione decennale, le somme delle quali venne in possesso per mero errore e che avrebbe dovuto subito restituire al sig. Volpicelli oppure trasmettere al Comune creditore dell'I.C.I. Ciò sembra suggerire il Comunicato stampa del 12 luglio 1995 del Ministero delle Finanze: "... per coloro che avessero riscontrato di avere effettuato il versamento I.C.I. ad un Comune nel quale il concessionario della riscossione è variato non è previsto alcun ulteriore adempimento, nè tanto meno alcuna sanzione. Gli importi erroneamente versati saranno riversati, a cura dell'A.F. e del consorzio ANCI-CNC, sui conti correnti intestati ai nuovi concessionari della riscossione dei diversi ambiti territoriali". Non è certo il caso in esame, ma il Comunicato stampa prevede tuttavia l'ipotesi dell'errore nel versamento dell'imposta ed indica il modo per ovviarne attraverso appunto il "riversamento" delle somme.

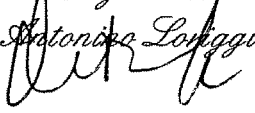
Questo Garante, curando, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, che i rapporti fra contribuenti ed uffici fiscali siano di fiducia e non siano invece incrinati da irregolarità, scorrettezze od altri comportamenti negativi serbati da questi ultimi, deve invitare formalmente l'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone a restituire al sig. Volpicelli, in via di autotutela, le somme indebitamente percepite; con il pagamento degli interessi legali, dalla domanda al saldo.

P. Q. M.

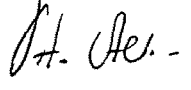
In accoglimento dell'esposto presentato dal rag. Tedoldi Bertolini Nicola per il sig. Volpicelli Giancarlo, rivolge all'Ufficio Tributi del Comune di Vigolzone l'invito di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che questa sia comunicata in copia integrale, a cura della Segreteria, all'esponente ed al predetto ufficio.

Così deliberato in Bologna, il 1 luglio 2003.

Il Segretario
(dott. Antonino Longo)



Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)



Depositata in segreteria il giorno 1 luglio 2003.

All.F)

Risoluzione N. 347 /03 del 16.9.2003 – Ricorso N. 124/03 del 9.06.2003



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 9 giugno 2003 dal
sig. Landi Luigi;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Il Sig. Landi Luigi di Bologna, effettuando, nel novembre del 1984, il versamento dell'acconto Ilor, per lire 460.000, utilizzò erroneamente il modulo per l'addizionale Ilor.

Nel maggio del 1985, rendendosi conto, in occasione della denuncia dei redditi del 1984, dell'errore, riferì la circostanza ad un funzionario dell'Ufficio delle Imposte, il quale gli consigliò di versare l'intera somma dovuta per l'Ilor del 1984, pari a lire 510.000, e di chiedere, nel contempo, il rimborso della somma di lire 460.000 alla competente Intendenza di Finanza.

In seguito il contribuente si recò ripetutamente all'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate per sollecitare il rimborso, ma nessuno di quei funzionari, sempre promettendoglielo, gli disse mai di presentare formale istanza di messa in mora, onde interrompere il decorso prescrizione.

Il 29 marzo 1989 il sig. Landi dovette pagare inoltre lire 43.000 per il ritardato versamento dell'acconto Ilor, risultato corrisposto in unica soluzione, nel maggio del 1985.

Il 23 ottobre 1997 il Sig. Landi pensò bene di presentare una seconda richiesta (scritta) di rimborso, cui fece seguito un sollecito inoltrato al Centro di Servizio di Bologna il 16 marzo 1999.

Fu informato infine dalla nota 26 maggio 2003 dell'Ufficio di Bologna 3 dell'Agenzia delle Entrate dell'estinzione per prescrizione del suo credito ex art. 2946 c.c.

comportamenti negativi della stessa amministrazione, accertando tali carenze ed intervenendovi. Non svolge al contrario mansioni di assistenza tecnica al contribuente o di consulenza tributaria, né esercita le funzioni di giustizia tributaria, demandate alle Commissioni Tributarie e/o all'A.G.O., cui non può sostituirsi, né sovrapporsi.

Non è tuttavia precluso al Garante di rilevare, svolgendo il proprio compito istituzionale, l'illegittimità degli atti e dei comportamenti dell'Amministrazione finanziaria, che, in quanto vistosa ed inescusabile, può integrare una scorrettezza.

E' il caso in esame, evidente ed ingiustificabile essendo l'illegittimità della compensazione operata dal Concessionario. Il quale a torto invoca l'applicazione della Direttiva 2 giugno 1995, che, recependo la normativa del codice civile, riguarda l'in genere delle compensazioni e, segnatamente, il caso del rimborso da effettuarsi dal Concessionario a favore del soggetto moroso nel pagamento di imposte iscritte a ruolo (cfr. pag.5, prg. 1° delle Direttiva).

Del tutto diversa e particolare è invece l'ipotesi della compensazione fra credito di imposta verso il fallito già iscritto a ruolo all'atto della dichiarazione di fallimento e credito di imposta della curatela fallimentare verso l'Erario (od il Concessionario); perché questo è credito di massa, da soddisfarsi in prededuzione, mentre quello è credito (soltanto) privilegiato, da insinuarsi allo stato passivo della procedura. La compensazione fra i due crediti è pertanto inammissibile ex art.56 l.f., per difetto dei requisiti della reciprocità e dell'antioriorità alla dichiarazione di fallimento delle fonti delle situazioni giuridiche contrapposte, secondo dottrina e giurisprudenza (Cass., Sez.1^a, 11 aprile 1991, n.3818, in Giust.civ., 1991, I, 2018).

L'improcedibilità dell'azione esecutiva esattoriale e, indi, l'illegittimità della compensazione stragiudiziale operata dal Concessionario sono peraltro sancite in subjecta materia dal comma 2 dell'art.4 d.l.n.414/81 (convertito nella legge n.544/81), che prevede, siccome interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, l'impossibilità di iniziare o proseguire, dopo l'emanazione del provvedimento di apertura della procedura dell'amministrazione straordinaria, ogni azione esecutiva individuale, anche in deroga a quanto stabilito da leggi speciali; con la conseguente impossibilità di applicazione dell'art.51 d.P.R. n.602/73, in relazione al comma 1 dell'art.51 l.f. (Cass. Ci., Sez. Un., 9 giugno 1995, n.6498, in Giust.civ., Mass.1995, fasc.6).

Il predetto provvedimento, come -del resto- tutti quelli di apertura delle procedure concorsuali, vale così a separare l'amministrazione straordinaria, con le situazioni ed i rapporti giuridici connessi, da quella precedente, attribuendo ad essa una diversa ed autonoma posizione giuridica, se non proprio una distinta soggettività.

Dunque: il Concessionario effettuò illegittimamente la compensazione, soddisfacendosi, altrettanto indebitamente del credito tributario, ancora inesigibile, che avrebbe potuto e dovuto, invece, soltanto insinuare, in via sia pure privilegiata, al passivo dell'amministrazione straordinaria.

Questa è la censura che il Garante deve muovere alla "Ge.Ri.Co." per il conseguimento della finalità auspicata dal comma 6 dell'art.13 legge n.212/2000 cit., rendendone edotta, per quanto di competenza la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate.

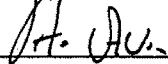
P. Q. M.

In accoglimento dell'esposto presentato dai sigg. Gnudi Piero, Guidi Guidalberto e Maffei Alberti Alberto, quali commissari governativi della "Simimpianti S.p.a." di Bologna, messa in amministrazione straordinaria con d.m. del 5 settembre 1995, rivolge alla "Ge.Ri.Co.", concessionario nella zona della riscossione delle imposte, la censura di cui alla parte motiva della presente risoluzione, disponendo che

questa sia comunicata in copia integrale agli esponenti, al Concessionario e , per quanto di competenza, alla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna il giorno 9 settembre 2003

Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)



Il Segretario
(dott. Antonio Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 16 settembre 2003

All.G)

Risoluzione N.348/03 del 16/09/2003 – Ricorso N. 121/02 del 20.09.2002



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri – componente
dott. Augusto Fiordelisi – componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 20 settembre 2002
dalla Soc. Simimpianti S.p.a.;*

visti gli atti;

sentito il relatore dott. Vito Aliano;

La “Simimpianti S.p.a.” di Bologna, messa in amministrazione straordinaria, con d.m. del 5 settembre 1995, chiese alla “Ge.Ri.Co.”, locale concessionario della riscossione delle imposte, il rimborso dell’I.V.A. risultata a proprio credito dalla dichiarazione annuale presentata per il 2001.

Rispose il Concessionario, con nota del 31 luglio 2002, facendo presente di avere operato la compensazione fra il credito fatto valere ed i debiti di imposta della società relativi all’anno 1994 ed iscritti a ruolo, a mente della Direttiva 2 giugno 1995 della Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate –n.19372 di prot.-.

Ciò premesso, i Commissari Governativi della “Simimpianti”, nelle persone dei sigg. Gnudi Piero, Guidi Gilberto e Maffei Alberti Alberto, sostenendo che le disposizioni di cui all’art.56 l.f. ed all’art.4 comma 2 d.l. n.414/81 (convertito nella legge n.544/81) non consentono la compensazione fra debiti insorti prima dell’apertura dell’amministrazione straordinaria e crediti della società maturati nel corso della procedura, chiedevano a questo Garante del Contribuente, con esposto del 13 settembre 2002, di esprimere il proprio parere al riguardo e di suggerire eventualmente l’iter da seguire per far valere il diritto al rimborso.

Questo Garante, intervenendo, ha interessato della questione sollevata, con nota del 2 gennaio 2003, la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate, acquisendo agli atti la menzionata Direttiva.

L’esposto merita di essere preso in considerazione.

Occorre precisare che il Garante del Contribuente cura, ai sensi del comma 6 dell’art.13 della legge n.212/2000, che i rapporti fra Amministrazione finanziaria (non esclusi gli Uffici tributi degli Enti locali, i Concessionari della riscossione delle imposte ed i Reparti operanti della Guardia di Finanza) e contribuenti siano di fiducia e non siano incrinati da irregolarità, disfunzioni, scorrettezze od altri

Ciò il sig. Landi denunciava con esposto del 5 giugno 2003 a questo Garante del Contribuente, chiedendone l'intervento.

Con nota del 19 giugno 2003 il Settore Gestione Tributi dell'Agenzia Regionale delle Entrate, fornendo i chiarimenti richiesti da questo Garante, ha confermato il contenuto della menzionata missiva inviata al contribuente dall'Ufficio di Bologna 3. Ha tuttavia prospettato a questo Garante la possibilità "di fornire elementi interruttivi della prescrizione ed eventuali riferimenti normativi sulla base dei quali fondare il presupposto del diritto al rimborso".

Va detto innanzitutto, con riferimento alla questione prospettata, che, eccependo la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., l'Amministrazione finanziaria ammette, per implicito, che si verte nella specie in tema di indebito oggettivo, di pagamento effettuato, cioè senza causa o rimastone privo per fatto sopravvenuto (art. 2033 c.c.).

Va poi rilevato che il caso in esame integra tale seconda fattispecie, essendosi concretato l'indebito quando, a seguito dell'ultimo versamento di lire 43.000 richiesto al sig. Landi ed in conseguenza della definizione del rapporto tributario Ilor del 1984, il primo pagamento di lire 460.000 eseguito dal contribuente restò senza causa e risultò indebito. Dunque il decorso prescrizionale decennale ebbe inizio soltanto il 29 marzo 1989, con il versamento delle lire 43.000, non prima; fino a tale data il pagamento delle lire 460.000, eseguito dal sig. Landi (sia pure con modalità erronee) per adempiere all'obbligazione tributaria ed utilizzabile comunque, come tale, dall'Amministrazione finanziaria, ebbe -eccome!- una causa. La conseguenza è che l'istanza di rimborso presentata dal contribuente il 23 ottobre 1997 ebbe, come messa in mora, è effetto di interrompere il decorso prescrizionale decennale; che -ripetesi- inizio il 29 marzo 1989, non prima.

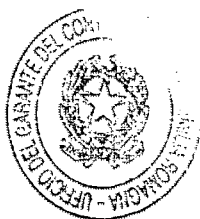
Devesi proporre pertanto, nessuna prescrizione essendosi verificata a tutt'oggi, che l'Amministrazione finanziaria rimborsi in via di autotutela al sig. Landi la somma da questo indebitamente versata; oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo.

Ciò, a riparazione della manifesta ingiustizia subita dal contribuente e per la finalità di cui al comma 6 dell'art. 13 della legge n. 212/2000.

P. Q. M.

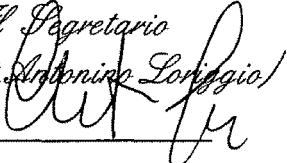
In accoglimento dell'esposto presentato dal sig. Landi Luigi, richiede che il Settore Gestione Tributi - Ufficio Servizi al contribuente della Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate provveda a rimborsare in via di autotutela il credito per Ilor 1984 fatto valere dal medesimo contribuente, nonché pagare gli interessi di mora, dalla domanda al saldo; dispone che della presente risoluzione sia data comunicazione al predetto Ufficio ed all'esponente, a cura della Segreteria.

Così deliberato in Bologna, il 2 settembre 2003



Il Presidente estensore
(dott. Vito Aliano)
H. Aliano

Il Segretario
(dott. Antonio Loriggio)



Depositata in segreteria il giorno 16.09.2003

All.H)

Risoluzione N. 350 /03 del

16 SET. 2003

Ricorso N. 1/03 del 07.01.2003



*Il Garante del Contribuente
per l'Emilia Romagna*

nelle persone dei sigg.:

*dott. Vito Aliano - presidente
gen. Nicola Silvestri - componente
dott. Augusto Fiordelisi - componente*

*letta la segnalazione pervenuta a questo ufficio il giorno 7 gennaio 2003 dalla
sig.ra Milledì Bisi Tabacchi;
visti gli atti;
sentito il relatore dott. Vito Aliano;*

Osserva

Il 19 marzo 1998 la sig.ra Bisi Milledì, erede ex lege di Bisi Giuseppe, deceduto il 4 dicembre 1997, presentò denuncia di successione all'Ufficio del Registro di Ferrara, dichiarando beni immobili del valore di lire 78.000.000 e versando imposte ipocatastali per complessive lire 2.550.000.

Il giorno successivo la sig.ra Bisi, rendendosi conto di avere erroneamente indicato nella denuncia di successione la quota del 50% di eredità di spettanza della sig.ra Camattari Elves, vedova del de cuius, presentò dichiarazione in rettifica e domandò poi, con istanza dell'8 aprile 1998, il rimborso delle imposte risultate indebitamente versate.

Il rimborso, proposto il 28 settembre 1998 dall'Ufficio del Registro di Ferrara alla Sezione Staccata locale della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, non è stato, a tutt'oggi, ancora effettuato.

Ciò ha segnalato la sig.ra Bisi a questo Garante del Contribuente, con esposto del 7 gennaio 2003.

Questo Garante, intervenendo, ha domandato all'Ufficio di Ferrara dell'Agenzia delle Entrate chiarimenti sul ritardo nella liquidazione del rimborso in esame.

Con nota del 28 febbraio 2003 l'Ufficio di Ferrara ne ha indicato la causa nell'insufficiente stanziamento dei fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria, allegando all'uopo "prospetto riepilogativo della situazione richieste fondi e relativi accreditamenti per gli anni dal 1999 al 2003".
